

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 408 del 09 giugno 2009.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DELL'ART. 24 DEL C.C.R.L. 12 GIUGNO 2000 COME MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL C.C.R.L. 21 MAGGIO 2008.

Il giorno 09 giugno 2009 alle ore 15.00, nella sede dell'A.R.R.S. (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

FP/CGIL – Marco LO VERSO – Carmela MACHEDA

CISL/FP – Jean DONDEYNAZ – Sara CHIAVAZZA

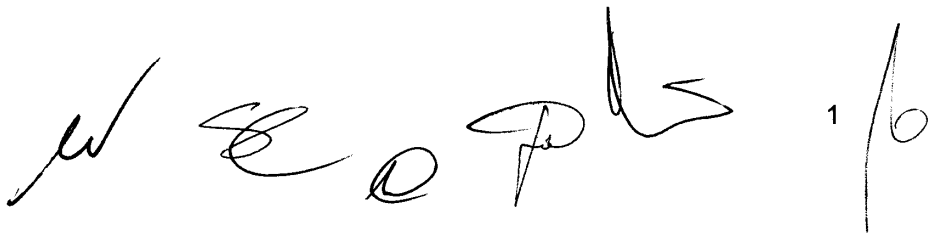
SAVT/FP – Claudio ALBERTINELLI

UIL/FPL – Ramira BIZZOTTO

preso atto del Provvedimento della Giunta regionale in data 15 maggio 2009 n. 1359, concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, della L.R. 45/95, del testo per la definizione del contratto relativo alla sostituzione dell'art. 24 del C.C.R.L. 12 giugno 2000 come modificato dall'art. 15 del C.C.R.L. 21 maggio 2008

SOTTOSCRIVONO

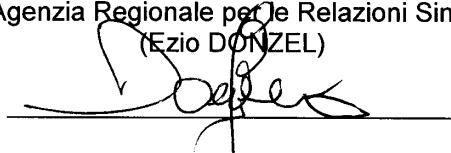
l'allegato testo per la definizione del contratto relativo alla sostituzione dell'art. 24 del C.C.R.L. 12 giugno 2000 come modificato dall'art. 15 del C.C.R.L. 21 maggio 2008.



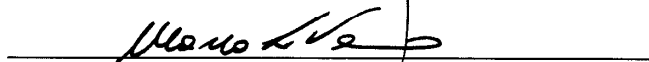
Handwritten signatures of the representatives of the trade unions and the President of the Agency. The signatures are written in black ink and are arranged horizontally. From left to right, they appear to be: a stylized signature, a signature that looks like 'Ezio', a signature that looks like 'Marco', a signature that looks like 'Jean', and a signature that looks like 'Ramira'. To the right of the signatures, there is a small number '1' followed by a vertical line and a circle, possibly indicating a page number or a specific section.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente al testo concordato trasmesso al Presidente della Regione e per il quale la Giunta regionale ha concesso l'autorizzazione alla sottoscrizione con provvedimento in data 15 maggio 2009 n. 1359.

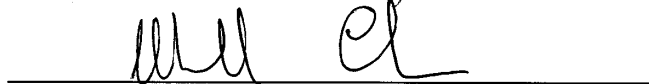
Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)



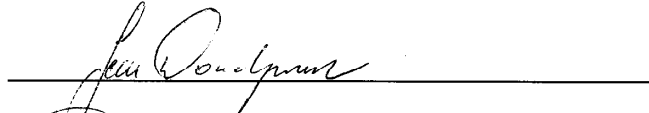
FP/CGIL
Marco LO VERSO



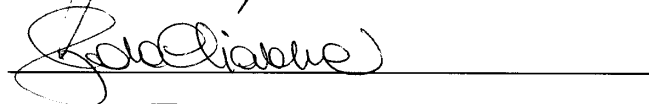
Carmela MACHEDA



CISL/FP
Jean DONDEYNAZ



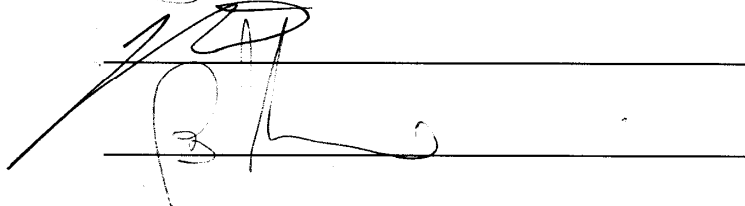
Sara CHIAVAZZA



SAVT/FP
Claudio ALBERTINELLI



UIL/FPL
Ramira BIZZOTTO



TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA
SOSTITUZIONE DELL'ART. 24 DEL C.C.R.L. 12 GIUGNO 2000 COME
MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL C.C.R.L. 21 MAGGIO 2008

Art. 1

(Campo di applicazione e decorrenza)

1. Il presente contratto collettivo regionale si applica al personale, esclusi i dirigenti, dipendente dagli enti del comparto unico regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, fatta eccezione per l'A.R.P.A. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente).
2. Il presente contratto trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 24 del C.C.R.L. 12 giugno 2000 come modificato dall'art. 15 del C.C.R.L. 21 maggio 2008)

1. L'art. 24 del C.C.R.L. 12 giugno 2000 come modificato dall'art. 15 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 è così ulteriormente sostituito:

“1. L'indennità conseguente alle posizioni di cui all'art. 23 fa parte del trattamento economico accessorio del personale ed è corrisposta, nelle misure annue lorde della seguente tabella, in un'unica soluzione ed al termine del periodo di incarico:

POSIZIONE ECONOMICA	INDENNITA' INCENTIVANTE
A	€ 714,00
B1	€ 840,00
B2	€ 955,50
B3	€ 1.071,00
C1	€ 1.312,50
C2	€ 1.491,00
D	€ 1.785,00

2. L'indennità per il miglioramento dei servizi non è cumulabile con quella di cui agli artt. 19, 20 e 21.

3. In caso di assenze prolungata, di durata non inferiore a tre mesi, fatte salve le assenze per ferie, l'incarico e la conseguente indennità per il miglioramento dei servizi possono essere revocate dal Dirigente competente.”.

Art. 3

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti C.C.R.L..

